

AREA SERVIZI
PER LA RICERCA



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

LA RETTRICE

VISTA	la Legge 09.05.1989, n. 168;
VISTO	il D. lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii;
VISTO	la Legge 30.12.2010, n. 240;
VISTO	lo Statuto della Sapienza emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;
VISTA	la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 311 del 27.10.2015 di approvazione del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 65 del 13.01.2016 e modificato con DD.RR. n. 1220 dell'11.04.2019 e n. 1160 del 29.04.2021;
VISTA	la D.D. n. 1435 del 28.03.2013, di attribuzione ai Direttori di Area della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del budget, compresa l'adozione formale definitiva di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa;
VISTA	la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 408 del 17.12.2024 di riassetto dei servizi di Ateneo per processi;
VISTE	la D.D. n. 5009 del 20.12.2024 e la D.D. n. 564 del 17.02.2025 di riassetto dei servizi di Ateneo con i relativi organigrammi;
VISTA	la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 391 del 17.12.2024 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2025;
VISTA	la D.D. n. 172 del 28.01.2025 di assegnazione del budget per l'anno 2025, notificata con nota prot. n. 11010 del 28.01.2025;
VISTA	la D.D. n. 5046 del 31.12.2024 con cui, a decorrere dall'1.11.2025 e sino al 31.12.2025, la Direttrice Generale assume "ad interim" l'incarico di Direttrice dell'Area Servizi per la ricerca;
VISTA	la delibera del Senato Accademico n. 265 del 12.11.2024 con cui sono state approvate le <i>Linee guida sulla compliance delle attività di ricerca su tematiche dual-use nell'ambito di collaborazioni fuori dall'Unione Europea</i> ;
VISTA	la delibera congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione n. 6/25 dell'8.10.2025, con cui è stata approvata l'integrazione delle predette <i>Linee guida</i> ;
VISTE	le delibere del Senato Accademico n. 284 dell'11.11.2025 e del Consiglio di Amministrazione n. 442 del 18.11.2025 con cui con cui sono stati approvati i nuovi criteri del bando di finanziamento di



CONSIDERATO

progetti di cooperazione con istituzioni universitarie in Paesi in via di sviluppo (PVS) - anno 2025;

che la spesa trova copertura sulla scrittura n. S:181250/2025, assunta con delibera n. 442 del Consiglio di Amministrazione del 18.11.2025, per un importo di € 240.000,00 a valere sul conto A.C.13.05.070.010 – Contributi di Ateneo per la ricerca scientifica (costi) – Rapporti con le strutture - esercizio 2025 – UA.S.001.DRD.ASER.ASI (Ufficio Progettazione e gestione ricerca internazionale)

DECRETA

l'emanazione del Bando di finanziamento di progetti di cooperazione con Paesi in via di sviluppo (PVS) per l'anno 2025.

Il Bando, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante.

L'originale del presente Decreto è acquisito alla raccolta degli atti dell'Amministrazione.

LA RETTRICE



INDICE

TITOLO I – INFORMAZIONI GENERALI	5
Art. 1. Oggetto	5
 TITOLO II – DESTINATARI DEL CONTRIBUTO	 5
Art. 2. Paesi e istituzioni ammissibili	5
Art. 3. Paesi e istituzioni partner prioritari.....	6
Art. 4. Settori ammissibili	7
Art. 5. Azioni ammissibili.....	7
Art. 6. Cooperazione su tematiche con potenziale dual use	7
Art. 7. Importo del contributo	8
 TITOLO III – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE	 9
Art. 8. Presentazione della candidatura e termini	9
Art. 9. Requisiti di ammissione	10
9.1. Regolarità formale della domanda.....	10
9.2. Regolarità dei requisiti dei proponenti	10
9.3. Regolarità dei requisiti dei partner	10
9.4. Rendicontazione di precedenti contributi da parte dei proponenti	11
Art. 10. Criteri di esclusione.....	11
 TITOLO IV – VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE	 12
Art. 11. Valutazione delle candidature.....	12
Art. 12. Criteri di valutazione	12
Art. 13. Avvio del progetto, costi ammissibili, gestione del budget, proroghe, rinunce e rendicontazione finale.....	14



TITOLO VI – ALTRE DISPOSIZIONI	15
Art. 14. Pubblicazione e conclusione del procedimento.....	15
Art. 15. Trattamento dei dati personali	15
Art. 16. Responsabile del procedimento	16
Art. 17. Norma di rinvio.....	17



BANDO DI FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CON ISTITUZIONI UNIVERSITARIE ED ENTI DI RICERCA IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO (PVS) ANNO 2025

TITOLO I – INFORMAZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto

1. Sapienza indice una procedura selettiva per il finanziamento di progetti di cooperazione con università ed enti di ricerca in Paesi in via di sviluppo (PVS).
2. La presente procedura attribuirà 16 contributi, del valore di € 15.000,00 ciascuno, così suddivisi: 2 contributi per ciascuna delle sei Macroaree scientifico-disciplinari (per un totale di 12 contributi), 2 contributi per progetti di particolare interesse strategico e/o emergenziale, 2 contributi per progetti di particolare interesse emergenziale con istituzioni aventi sede in Palestina, per uno stanziamento complessivo di € 240.000,00.
3. L'iniziativa è stata approvata dal Senato Accademico con delibera n. 284 dell'11.11.2025 e dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 442 del 18.11.2025 in ottemperanza a quanto indicato dalle *Linee di sviluppo Pianificazione Strategica 2022-2027* di Sapienza e in linea con gli *Obiettivi di Sviluppo Sostenibile* dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e con il *Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2024-2026* del MAECI.

TITOLO II – DESTINATARI DEL CONTRIBUTO

Art. 2. Paesi e istituzioni ammissibili

1. I progetti dovranno avere, quali destinatari principali della collaborazione proposta, **istituzioni universitarie e/o centri di ricerca formalmente riconosciuti** aventi sede legale nei Paesi riportati nella [DAC List of ODA Recipients | Effective for reporting on 2025 flows](#) allegata al presente bando, a pena di esclusione.
2. Sono considerati altresì ammissibili – come istituzione partner principale – anche enti/centri governativi che abbiano finalità di salute, educazione e ricerca presso i paesi partner direttamente coinvolti nel progetto.

**Art. 3. Paesi e istituzioni partner prioritari**

1. Saranno considerati Paesi prioritari:

- a) i Paesi riportati nelle colonne *Least Developed Countries* (LDC); *Low Income Countries which are not LDC*; *Lower Middle-Income Countries and Territories which are not LDC*, della Lista OCSE DAC di cui all'art. 2 comma 1;
- b) i Paesi strategici per la Cooperazione italiana¹:

Africa Mediterranea	Egitto, Libia, Tunisia
Africa Orientale	Eritrea, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Uganda
Africa Occidentale	Burkina Faso, Ciad, Costa d'Avorio, Ghana, Guinea, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica del Congo, Senegal
Africa Australe	Malawi, Mozambico, Tanzania, Zambia
Balcani occidentali	Albania
Europa Orientale	Armenia, Moldova, Ucraina
Medio Oriente	Giordania, Iraq, Libano, Palestina, Siria
Asia	Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan
America Latina e Caraibi	Colombia, Cuba, El Salvador

2. Saranno inoltre valorizzati con l'attribuzione di punteggi premiali, i progetti che avranno, quali partner principali, almeno una tra le università/centri e/o istituti di ricerca con sede nei Paesi dell'Africa e del Mediterraneo partner strategici dell'Alleanza CIVIS, di cui Sapienza è membro: Université Cheikh Anta Diop de Dakar – **Senegal**; Université Hassan II de Casablanca – **Marocco**; Eduardo Mondlane University – **Mozambico**; Makerere University – **Uganda**; Université de Sfax – **Tunisia**; University of the Witwatersrand – **Sud Africa**.

¹ [Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2024-2026](#) approvato con delibera n. 1/2024 del 9.12.2024 dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo e pubblicato in GU Serie Generale n. 27 del 03.02.2025.



Art. 4. Settori ammissibili

1. I settori di intervento ammissibili sono: a) *Rural development and food safety*; b) *Health*; c) *Climate, environment and energy transition*; d) *Capacities for science*; e) *Cultural heritage*; f) *Institutional building for peace*; g) *Cities, territories and mobilities*; h) *Water management* in quanto tra quelli ritenuti di interesse per Sapienza e prioritari per il sistema paese.

2. I progetti di cooperazione devono dimostrare un'elevata capacità di contribuire ad almeno uno tra gli [Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite](#) direttamente riconducibili alla sfera d'azione del progetto.

Art. 5. Azioni ammissibili

I progetti proposti dovranno sviluppare una o più delle seguenti **attività**:

- formazione alla ricerca, anche in modalità telematica, inclusiva e partecipata;
- formazione e aggiornamento professionale (docenti, staff, amministratori, tecnici locali), anche in modalità telematica, finalizzati al rafforzamento delle competenze del partner principale locale;
- azioni di coordinamento e di formazione/informazione (*institutional building*) con e per gli attori istituzionali locali;
- rafforzamento e sostegno delle capacità gestionali, di programmazione e *quality assurance* della ricerca delle istituzioni dei Paesi partner;
- promozione di forme di cooperazione e di scambio di buone pratiche nei settori di cui all'articolo 4.

Non sono ammissibili azioni finalizzate all'attivazione di *summer e winter school*.

Art. 6. Cooperazione su tematiche con potenziale dual use

1. Prima della presentazione della candidatura, il proponente è tenuto a prendere visione e dovrà essere a conoscenza delle [Linee Guida sulla compliance delle attività di ricerca su tematiche dual-use nell'ambito di collaborazioni fuori dall'Unione Europea](#).

2. Qualora la proposta di ricerca riguardi collaborazioni con istituzioni o enti aventi sede in **Paesi a rischio di violazione dei diritti umani** (United Nations Human Rights Office - [Countries | OHCHR](#) art. 7 comma 1 delle *Linee Guida*) e qualora le stesse riguardino: o tecnologie o metodologie con potenziale applicazione **dual-use**, in particolare quelle che potrebbero essere



utilizzate per commettere violazioni dei diritti umani – indipendentemente dalla volontà del ricercatore – quali la sorveglianza di massa, la repressione politica, la censura o la conduzione di operazioni militari convenzionali o non, il proponente (responsabile scientifico) sarà tenuto a presentare un'istanza al Comitato etico per la Ricerca transdisciplinare (CERT), secondo le modalità indicate nelle predette *Linee Guida*, in seguito dell'eventuale selezione del progetto da parte della Commissione.

Art. 7. Importo del contributo

1. Il contributo previsto per ciascun progetto è pari a **€ 15.000,00**.

Sono previsti **16 contributi complessivi**, così distribuiti:

- **12 contributi** destinati alle macroaree scientifico-disciplinari, con **2 contributi per ciascuna macroarea**;
- **2 contributi** destinati a progetti di particolare interesse strategico e/o emergenziale con istituzioni, di cui all'art. 2, aventi sede nei Paesi di cui agli artt. 2 e/o 3;
- **2 contributi** destinati a progetti di particolare interesse emergenziale con istituzioni, di cui all'art. 2, aventi sede in **Palestina**.

Qualora pervengano **più di due proposte** con istituzioni aventi sede in **Palestina**, le **prime due** con punteggio più alto accederanno alla quota di contributi loro riservata, mentre le **ulteriori proposte idonee** potranno concorrere nella **graduatoria delle macroaree**.

Qualora, invece, non pervengano almeno **due progetti** con istituzioni aventi sede in **Palestina**, ovvero se tali progetti non risultassero idonei, le quote eventualmente non assegnate saranno **redistribuite tra altri progetti di particolare interesse strategico e/o emergenziale con istituzioni aventi sede nei Paesi di cui agli artt. 2 e/o 3**.

2. Il contributo è erogato in un'unica soluzione ed è utilizzabile a decorrere dalla data della lettera di notifica dell'approvazione del finanziamento – fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 – ed entro il termine ultimo di rendicontazione di cui all'art. 13 del presente bando. La suddetta lettera verrà trasmessa al responsabile scientifico, al Responsabile Amministrativo Delegato nonché al Direttore del Dipartimento di appartenenza.



TITOLO III – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 8. Presentazione della candidatura e termini

1. Il presente bando e i relativi allegati sono disponibili e pubblicati alla pagina web del [Settore Cooperazione scientifica e reti](#).
2. La candidatura deve essere presentata esclusivamente in **modalità telematica** – con accesso tramite l'**indirizzo di posta elettronica istituzionale del proponente** – mediante la compilazione del [form online](#) (in italiano o in inglese) entro e non oltre il **2.02.2026 h. 11.59**.
3. Contestualmente alla compilazione del *form*, è necessario effettuare l'upload dell'estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento, che prevede l'approvazione della candidatura del progetto al bando in oggetto;
4. Per i progetti che rientrino nella casistica indicata dall'art. 6, comma 2, del presente bando ovvero riguardanti collaborazioni con istituzioni o enti aventi sede in Paesi a rischio di violazione dei diritti umani, qualora le stesse riguardino: o tecnologie o metodologie con potenziale applicazione dual-use, in particolare quelle che potrebbero essere utilizzate per commettere violazioni dei diritti umani, il Consiglio di Dipartimento dovrà deliberare, per la sola parte di competenza, l'approvazione della candidatura del progetto *nelle more del parere del CERT*. In caso di eventuale selezione del progetto da parte della Commissione di valutazione, sarà cura del proponente presentare la predetta istanza al CERT, secondo le modalità indicate nelle [Linee guida sulla compliance delle attività di ricerca su tematiche dual-use nell'ambito di collaborazioni fuori dall'Unione Europea](#).
5. La delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza del proponente deve essere assunta in data antecedente alla chiusura del bando, a pena di esclusione.
6. Nel caso in cui, al momento della sottomissione della candidatura, non sia ancora disponibile l'estratto della delibera del Consiglio di Dipartimento (comunque assunta in data antecedente alla chiusura del bando), il proponente – a pena di esclusione – dovrà inviarne una copia all'indirizzo di posta elettronica cooperazionepvs@uniroma1.it entro e non oltre il **10.02.2026**.
7. Ciascun proponente può presentare una sola domanda di finanziamento nell'ambito del presente bando.



Art. 9. Requisiti di ammissione

1. Preliminarmente alla valutazione da parte della Commissione, sarà verificata la rispondenza delle richieste di finanziamento ai requisiti di ammissione di seguito indicati. Le domande che non hanno uno o più dei requisiti richiesti non saranno ammesse alla valutazione.

9.1. Regolarità formale della domanda

La domanda di finanziamento dovrà essere presentata *on line* entro i termini e secondo le modalità indicate dall'art. 8, corredata dalla documentazione richiesta, a pena di esclusione.

9.2. Regolarità dei requisiti dei proponenti

9.2.1. Ha titolo a presentare la candidatura esclusivamente il personale sottoelencato:

- a) professori di I e II fascia;
- b) ricercatori confermati e a tempo determinato (RTD-A, RTD-B e RTT).

Il proponente deve essere in servizio alla data di scadenza del bando e almeno fino al **30.06.2027**. In caso di cessazione dal servizio dopo il 30.06.2027 e prima della conclusione delle attività progettuali, il proponente dovrà indicare, già in fase di candidatura, il nominativo di un sostituto che soddisfi i requisiti di ammissibilità previsti dal bando. Il sostituto assumerà il ruolo di responsabile scientifico a partire dalla cessazione dal servizio del responsabile uscente. Tale avvicendamento dovrà essere **previsto e formalizzato** nella delibera del Consiglio di Dipartimento, allegata alla candidatura.

9.2.2. I ricercatori di tipo A, i cui contratti sono stati attivati a valere interamente sui fondi PNRR o di altri progetti di ricerca per i quali sia richiesta la rendicontazione con *timesheet*, non possono partecipare né in qualità di proponenti né in qualità di componenti del team del progetto.

9.3. Regolarità dei requisiti dei partner

9.3.1. I partner principali del progetto devono essere a) università e/o centri di ricerca, sia pubblici che privati; b) enti/centri governativi che abbiano finalità di salute, educazione e ricerca con sede nei Paesi eleggibili di cui all'art. 2 del presente bando, a pena di esclusione.

9.3.2. Possono inoltre partecipare al progetto – in qualità di partner aggiuntivi o associati – anche enti non accademici, come per esempio le organizzazioni internazionali, ONG, OSC, le aziende, le industrie, gli enti pubblici locali dei Paesi target e altri. I partner aggiuntivi o associati non sono beneficiari del finanziamento.



9.4. Rendicontazione di precedenti contributi da parte dei proponenti

9.4.1. I **vincitori** del **bando cooperazione 2024** non possono partecipare alla presente procedura selettiva per garantire la conclusione delle attività del progetto finanziato e consentire una rotazione nell'attribuzione dei finanziamenti.

9.4.2. I proponenti, a pena di esclusione, devono aver completato e trasmesso la rendicontazione scientifica e la rendicontazione contabile di eventuali contributi ricevuti negli anni precedenti fino al bando **2023 compreso**, senza eccezione alcuna, anche con riferimento a eventuali proroghe in corso.

Nel caso in cui il contributo non sia stato speso, in tutto o in parte, il proponente deve dare comunicazione dell'avvenuta restituzione indicando importo, data e numero dell'ordinativo entro la data di scadenza del presente bando, a pena di esclusione, all'indirizzo: cooperazionepvs@uniroma1.it

9.4.3. Il mancato rispetto e/o possesso anche di uno solo dei requisiti elencati costituisce condizione di esclusione dalla valutazione.

Art. 10. Criteri di esclusione

Non saranno ritenute ammissibili le domande pervenute:

- a. attraverso modalità e canali diversi rispetto a quelli previsti dall'articolo 8;
- b. oltre il termine di scadenza previsto dall'articolo 8;
- c. da un proponente non in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 comma 2 e ss. cc. o che non abbia trasmesso – entro la data di scadenza del presente bando – la documentazione relativa alla rendicontazione scientifica e contabile dei progetti relativi ai bandi di cooperazione fino al bando 2023 compreso (art. 9.4.2);
- d. da un proponente **vincitore** del bando cooperazione 2024;
- e. da un proponente il cui rapporto di lavoro con Sapienza termini prima del 30.06.2027;
- f. con delibere non pervenute nei termini e/o non conformi a quanto previsto dal presente bando;
- g. con partenariato non conforme a quanto previsto dall'articolo 2 e dall'articolo 9 comma 3.



TITOLO IV – VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLE CANDIDATURE

Art. 11. Valutazione delle candidature

1. Le proposte progettuali, in regola con i requisiti di ammissione e con le modalità di partecipazione previste dal presente bando, saranno esaminate da una Commissione di nomina rettorale, che provvederà a formulare una proposta di graduatoria.
2. La graduatoria finale sarà sottoposta all'approvazione degli Organi Collegiali prima della pubblicazione.
3. La Commissione, al termine delle valutazioni secondo i criteri indicati al successivo art.12, predisporrà:
 - la graduatoria dei progetti vincitori **per macroarea** in ordine decrescente di punteggio totale;
 - la graduatoria dei 2 contributi per progetti di particolare interesse strategico e/o emergenziale;
 - la graduatoria dei 2 contributi per progetti di particolare emergenziale con istituzioni aventi sede in Palestina;
 - gli elenchi, **per macroarea**, delle candidature idonee ma non finanziabili per esaurimento dei fondi disponibili in bilancio (lista di riserva).
4. Nel caso in cui pervenissero più domande da parte di docenti afferenti allo stesso Dipartimento, la Commissione potrà stabilire, sulla base del numero di candidature complessivamente pervenute, un numero massimo di proposte finanziate per Dipartimento.
5. Qualora il numero di progetti ammessi a finanziamento sia inferiore rispetto al totale delle proposte finanziabili, la Commissione di selezione potrà incrementare l'importo richiesto per ciascuna azione, in relazione alla qualità e al numero di progetti presentati.

Art. 12. Criteri di valutazione

1. I progetti saranno valutati in relazione ai seguenti criteri:



1. Rilevanza, coerenza, efficacia, interdisciplinarietà e originalità del progetto rispetto ai settori di intervento (artt. 4-5)

- livello delle attività proposte, pertinenza, efficacia rispetto all'obiettivo;
- coerenza tra progettazione e realizzazione delle attività;
- budget chiaro e sostenibile, con ripartizione dei costi per ciascuna attività

max punti: 15

2. Conformità della proposta progettuale alle priorità geografiche previste dal bando (art. 3)

max punti: 10

3. Composizione e qualità del partenariato

- numero e natura dei partner del progetto;
- presenza di università strategiche per Sapienza quale partner principale/i (art. 3 comma 2, alleanza CIVIS)

max punti: 12

4. Impatto, sostenibilità e fattibilità delle azioni del progetto

- capacità del progetto di inserirsi efficacemente nelle strutture beneficiarie e di stimolare ampia partecipazione ai programmi di ricerca e/o formazione internazionale;
- capacità di produrre effetti moltiplicatori anche al di fuori delle istituzioni direttamente coinvolte;
- sostenibilità delle azioni proposte dal progetto, anche mediante la capacità di attrazione di ulteriori finanziamenti

max punti: 10

5. Obiettivi di Sviluppo sostenibile (Agenda 2030)

Coerenza delle attività proposte con gli SDGs indicati dal progetto

max punti: 7



	max punti: 6
6. Assenza di finanziamenti ricevuti nell'ambito dei precedenti bandi Cooperazione PVS su fondi di Ateneo - anni 2022 e/o 2023	
(l'assenza di finanziamento negli anni indicati, comporta l'attribuzione del punteggio massimo)	Nessun finanziamento ricevuto: 6 punti Finanziamento ricevuto in una delle annualità: 3 punti Finanziamento ricevuto in entrambe le annualità: 0 punti

2. I progetti che conseguiranno un punteggio complessivo inferiore a 30/60 non saranno considerati idonei.

3. In caso di parità di punteggio totale è data priorità alla candidatura cui è stato attribuito un punteggio più alto in relazione al criterio n. 3 e, in caso di ulteriore parità, alla candidatura cui è stato attribuito un punteggio più alto in relazione al criterio n. 1.

TITOLO V – ADEMPIMENTI PER LA GESTIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 13. Avvio del progetto, costi ammissibili, gestione del budget, proroghe, rinunce e rendicontazione finale

1. I costi ammissibili sono i seguenti:

- a. mobilità in and out per il personale di Sapienza e/o di quello del partner principale, direttamente coinvolto nel progetto;
- b. formazione e aggiornamento di docenti e ricercatori e partner locali;
- c. contratti/servizi di consulenza esterna per esperti di settore anche internazionali (max 30 % del budget totale);
- d. ricerca e/o materiale didattico;
- e. eventi in loco di divulgazione e disseminazione dei risultati del progetto;
- f. traduzioni, piattaforme digitali, pubblicazioni condivise con il partner locale.



2. La gestione del contributo e dei costi ammissibili deve essere conforme al budget allegato alla candidatura (il cui **template**, denominato **Format Budget progetto**, è disponibile alla seguente [pagina web](#)) e alle *Linee Guida per la gestione del finanziamento*, allegato parte integrante del presente bando (disponibili anche alla seguente [pagina](#)).

Tali *Linee Guida* disciplinano anche le procedure per eventuali rimodulazioni di budget, la sostituzione del responsabile scientifico in caso di cessazione dal servizio, nonché le richieste di proroga o di rinuncia, ammissibili solo in casi eccezionali e documentati.

3. Le attività dovranno concludersi entro il 31.12.2027, con obbligo di relazione scientifica e rendicontazione contabile entro il 31.03.2028.

TITOLO VI – ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 14. Pubblicazione e conclusione del procedimento

1. Il presente bando è pubblicato alla pagina web del [Settore Cooperazione scientifica e reti](#) dell'Area Servizi per la Ricerca.
2. Gli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione saranno pubblicati, previo parere autorizzatorio degli Organi Collegiali di Ateneo, alla pagina suindicata entro il 31.07.2026, salvo diverse indicazioni.
3. Le comunicazioni relative all'esito favorevole delle domande di finanziamento saranno inviate ai proponenti e, per conoscenza, ai Direttori e ai RAD dei Dipartimenti di riferimento.

Art. 15. Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation – GDPR), nonché dalla normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. I dati personali, trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva di cui al presente bando, sia informatizzata sia cartacea. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla selezione.



3. La base giuridica del trattamento è individuata ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, in quanto necessaria per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

4. L'informativa è resa ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 679/2016.

5. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del citato Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accesso ai propri dati personali (ricorrendone le condizioni), il diritto di chiederne la rettifica, la cancellazione (ove quest'ultima non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare, in caso di contenzioso giudiziario, l'Università e i professionisti che li hanno trattati) o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione delle disposizioni del Regolamento europeo hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento o di adire le competenti sedi giudiziarie. I dati verranno conservati, in formato cartaceo e digitale, per tutto il tempo necessario al raggiungimento delle finalità sopraindicate, in conformità della normativa nazionale ed europea.

6. Il Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Università di Roma, nella persona del Rettore pro tempore. Dati di contatto: e-mail rettricesapienza@uniroma1.it – PEC protocollosapienza@cert.uniroma1.it

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è la Direttrice Generale. Dati di contatto: e-mail responsabileprotezionedati@uniroma1.it – PEC: rpd@cert.uniroma1.it

Il Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, e Designato per il trattamento dei dati, è il Capo Ufficio Progettazione e gestione ricerca internazionale, dott. Ciro Franco. Dati di contatto: e-mail ciro.franco@uniroma1.it – PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it

7. È esclusa la comunicazione o il trasferimento dei dati personali a Paesi terzi o a organizzazioni internazionali.

Art. 16. Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento, per le procedure di esclusiva competenza dell'Università di Roma "La Sapienza", è la dott.ssa Daniela Magrini, Capo settore Cooperazione scientifica e reti, Ufficio Progettazione e gestione



ricerca internazionale, Area Servizi per la ricerca. Dati di contatto: mail daniela.magrini@uniroma1.it.

2. Per informazioni sul bando è possibile contattare il Settore Cooperazione scientifica e reti al seguente indirizzo: cooperazionepvs@uniroma1.it.

Art. 17. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché le leggi vigenti in materia.

LA RETTRICE

Allegati:

- all.to 1 – elenco Paesi ammissibili;
- all.to 2 – Linee guida per la gestione del finanziamento;
- all.to 3 – informativa trattamento dati.